MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 16

Misura dell'imposta per lo spirito destinato alla produzione di aceto

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione e' stabilita nelle seguenti misure:

1) per gli spiriti di 1ª categoria per ogni ettanidro L. 8000;

2) per gli spiriti di 2ª categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro L. 7400;

3) per lo spirito di vino per ogni ettanidro L. 2000. Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto e' dovuto anche il vigente diritto erariale.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-16-misura-dell-imposta-per-lo-spirito-destinato-alla-produzione-di-aceto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it